

## **CAPO IV- ELEZIONE DEI COMPONENTI INTERNI E DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 35- Oggetto e sistema elettorale e di designazione**

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 9, dello statuto, il presente Capo disciplina le elezioni di cinque componenti interni del consiglio di amministrazione, di cui:

a) quattro componenti individuati tra professori e ricercatori dell'ateneo a tempo indeterminato;  
b) un componente appartenente al personale tecnico amministrativo dell'ateneo a tempo indeterminato.

2. Le elezioni dei componenti di cui al comma 1 si svolgono sulla base della presentazione di candidature ufficiali definite dal senato accademico in conformità alla disciplina statutaria e regolamentare interna.

3. Con riguardo alla componente docente, nel caso in cui, sia anteriormente sia in conseguenza del giudizio di ammissibilità svolto dal Senato accademico, il numero dei candidati risulti inferiore a otto, il Rettore provvede con proprio decreto a disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature, fissando un termine compatibile con i tempi di conclusione della procedura elettorale.

4. Con riguardo alla componente del personale tecnico-amministrativo, nel caso in cui, sia anteriormente sia in conseguenza del giudizio di ammissibilità svolto dal Senato accademico, il numero dei candidati risulti inferiore a due, il Rettore provvede con proprio decreto a disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature, fissando un termine compatibile con i tempi di conclusione della procedura elettorale.

5. Con riguardo ai componenti esterni nel caso in cui, sia anteriormente sia in conseguenza del giudizio di ammissibilità svolto dal Senato accademico, il numero dei candidati risulti inferiore a quattro la validità della procedura non viene pregiudicata; qualora il numero dei candidati risulti invece inferiore a due, il Rettore provvede con proprio decreto a disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature, fissando un termine compatibile con i tempi di conclusione della procedura.

6. Il decreto di riapertura dei termini per la presentazione delle candidature di cui ai commi precedenti può essere adottato una sola volta per ciascuna delle componenti. Il mancato raggiungimento del numero dei candidati non pregiudica la validità della procedura elettorale né della composizione dell'organo purché il numero complessivo dei suoi componenti sia pari alla metà più uno.

### **Articolo 36 – Termini della procedura elettorale**

1. Le elezioni di cui al presente Capo devono svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

### **Articolo 37 – Elettorato attivo e passivo**

1. Per l'elezione dei componenti di cui al precedente articolo 35, comma 1, lettera a), l'elettorato attivo spetta a tutti i professori e a tutti i ricercatori a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'ateneo alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni. L'elettorato passivo spetta ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso l'ateneo alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni, inseriti nella rosa dei candidati definita dal senato accademico ai sensi dell'art. 14 dello statuto.

2. Per l'elezione dei componenti di cui al precedente articolo 35, comma 1, lettera b), l'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo, assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto non inferiore a due anni, in servizio alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni. L'elettorato passivo spetta al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato, in servizio presso l'ateneo alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni, inserito nella rosa dei candidati definita dal senato accademico ai sensi dell'art. 14 dello statuto.

3. Restano ferme le cause di esclusione dall'elettorato attivo e passivo di cui all'articolo 5 del Capo I del presente Titolo.

### **Articolo 38 – Preferenze esprimibili**

1. Per l'elezione dei componenti di cui al presente Capo ogni elettore può esprimere un solo voto di preferenza.

### **Articolo 39 – Quorum per la validità delle elezioni**

1. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno il 30% degli aventi diritto.

2. Se in uno o in entrambi i collegi elettorali il quorum richiesto non è raggiunto, la relativa votazione è ripetuta entro sei mesi dalla conclusione del procedimento elettorale. 3. La mancata designazione elettiva di uno o più componenti così come individuati all'articolo 35 non pregiudica la validità della composizione dell'organo, purché il numero dei componenti del consiglio sia almeno pari a sei.

#### **Articolo 40 – Risultati elettorali**

1. Per ciascuna componente risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza.  
2. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'università e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età.

#### **Articolo 41 – Mandato**

1. Il mandato dei componenti di cui all'articolo 35 dura tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.  
2. Ove ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 2, gli eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

#### **Articolo 42 – Decadenza dalla carica e sostituzioni**

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13 del Capo I del presente Titolo, costituisce motivo di decadenza dalla carica la mancata partecipazione con regolarità alle sedute dell'organo secondo quanto previsto all'articolo 94 del Capo I del Titolo III del presente regolamento.  
2. Nei casi di cui al comma 1 l'eletto viene sostituito con il primo dei non eletti attingendo dalla graduatoria ai sensi dell'articolo 40 del presente regolamento. Se non vi sono altri candidati utilmente collocati in graduatoria, il rettore provvede ad indire nuove elezioni, salvo che la vacatio si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato.  
3. In ogni caso i sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

### **CAPO VI ELEZIONI COMPONENTI COMMISSIONI SCIENTIFICHE DI AREA**

#### **Articolo 64 – Oggetto e sistema elettorale**

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello statuto, il presente Capo disciplina le elezioni per la composizione di ciascuna commissione scientifica di area.  
2. I componenti di ciascuna commissione, così come individuati all'articolo 108 del Capo II del Titolo III del presente regolamento sono eletti tra il personale afferente ai settori scientifico disciplinari ricompresi nelle rispettive aree, come indicate nell'allegato 1.  
3. La procedura per l'elezione delle commissioni scientifiche di area si svolge in un turno unico e in assenza di candidature ufficiali.

#### **Articolo 65 – Elettorato attivo e passivo**

1. Per ciascuna commissione scientifica, l'elettorato attivo spetta ai docenti, riuniti in un unico collegio elettorale, afferenti ai settori scientifico disciplinari ricompresi nell'area scientifica di riferimento e in servizio alla data di emanazione del provvedimento di indizione. L'elettorato passivo, spetta ai docenti in regime di tempo pieno che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e come specificati nel relativo provvedimento di indizione, fermi restando i casi di esclusione di cui all'articolo 5 del Capo I del presente Titolo.  
2. Coloro che afferiscono a settori scientifico disciplinari presenti in più aree devono optare per l'area per la quale intendono esercitare il diritto di voto.

#### **Articolo 66 – Elenchi degli eleggibili**

1. Gli elenchi provvisori degli eleggibili sono pubblicati sul sito dell'ateneo unitamente agli elenchi degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 6 del Capo I del presente Titolo almeno venti giorni prima della data fissata per la votazione.  
2. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino dagli elenchi suddetti, possono essere segnalate dal momento della pubblicazione degli elenchi medesimi, secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12 del Capo I del presente Titolo.  
3. Gli elenchi definitivi degli eleggibili sono pubblicati, con le modalità di cui al comma 1, il settimo giorno precedente la data fissata per la votazione. Eventuali errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al giorno precedente le votazioni.

#### **Articolo 67 – Preferenze esprimibili**

1. Ciascun elettore può esprimere due preferenze.

#### **Articolo 68 – Quorum di validità delle elezioni**

1. Le elezioni sono valide se, per ciascun collegio elettorale, ha partecipato almeno il 30% degli aventi diritto.
2. Se in uno o più collegi elettorali il quorum richiesto non è raggiunto, la votazione non può essere ripetuta e sono conseguentemente prive di effetto eventuali designazioni.

#### **Articolo 69 – Risultati elettorali**

1. Per ciascuna commissione scientifica d'area, sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, fermo restando che sono predisposte tre distinte graduatorie, una per ciascuna delle categorie di appartenenza (professori ordinari, professori associati e ricercatori), in modo da ricoprire i posti ad esse assegnati secondo quanto disposto dall'articolo 64, comma 2 del presente Capo. In caso di parità di voti all'interno della stessa categoria, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'università e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età.
2. Nel caso in cui i posti spettanti a ciascuna delle categorie interessate non fossero assegnati per carenza o per mancanza di componenti eletti, questi sono ricoperti dagli eletti appartenenti alle altre restanti categorie, attingendo da una graduatoria generale formata dai rispettivi docenti eletti. In caso di parità di voti fra docenti, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'università e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età, prescindendo dalla categoria di appartenenza degli interessati.
3. Ogni commissione si ritiene regolarmente costituita purché risultino eletti almeno la metà più uno dei componenti previsti.

#### **Articolo 70 – Mandato**

1. Gli eletti durano in carica due anni accademici rinnovabili una sola volta consecutivamente.

#### **Articolo 71 – Incompatibilità**

1. La carica di membro delle commissioni scientifiche d'area e quella di membro del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono fra loro incompatibili. Nel caso di incompatibilità sopravvenuta, l'interessato deve optare entro tre giorni dalla proclamazione per una delle due cariche, pena la decadenza dalla nomina alla nuova carica.

#### **Articolo 72 – Decadenza dalla carica e sostituzioni**

1. Ove ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 13 del Capo I del presente Titolo, e fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, subentra il primo dei non eletti della graduatoria di appartenenza del componente interessato. Qualora non vi siano nominativi disponibili all'interno della suddetta graduatoria, subentra il primo dei non eletti della graduatoria generale di cui all'articolo 69, comma 2.
2. Non costituisce motivo di decadenza il passaggio dal ruolo di ricercatore a quello di professore associato ovvero dal ruolo di professore associato al ruolo di professore ordinario.
3. Qualora il passaggio di ruolo riguardi un docente facente parte della graduatoria dei non eletti, il nominativo di tale docente è spostato nella graduatoria della nuova categoria nella quale l'interessato è stato nominato.
4. I sostituti durano in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
5. Qualora non vi siano sostituti utilmente collocati nelle graduatorie e la composizione della commissione non rispetti il numero minimo di componenti previsto all'articolo 69, comma 4 del presente capo, il rettore provvede ad indire nuove elezioni, salvo che la *vacatio* si verifichi nei dodici mesi antecedenti la scadenza naturale del mandato.